



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 21 DEL 04/07/2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

L'anno duemilatredici, questo giorno quattro del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

COSTA ANDREA	Sindaco
NEGRI STEFANO	Consigliere
VISOLI ROBERTO	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SOTTILI ELISABETTA	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
GOZZI GIANLUCA	Consigliere
PELIZZONI STEFANIA	Consigliere
LUPI Ing. DINO	Consigliere
BINACCHI SILVIA	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
GHIDINI ALFREDO	Consigliere

Tot. presenti: 12

Assenti

MANTOVANI FEDERICA	Consigliere
IORI MATTEO	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SCHIROLI Dott. MARCO	Consigliere
PERINI CESARE	Consigliere

Tot. assenti: 5

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: _____

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

Illustra il punto il Sindaco Andrea Costa.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria";
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012;

RICHIAMATE le modifiche alla disciplina vigente, operata con la legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012, in particolare l'art. 1 comma 380 lettera f) che ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art.13 c.6, calcolato con aliquota standard dello 0,76%, nonché con la lettera g) di tale comma, ha previsto che i Comuni possano aumentare sino a 0,3% l'aliquota standard dello 0,76%, relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, senza quindi variazioni in diminuzione;

PRECISATO quindi che allo Stato risultano incompatibili le previsioni dei Comuni di variare in diminuzione tali aliquote – ai sensi del comma 9 e 9bis dell'art.13 – esclusivamente per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

ATTESO CHE, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, l'art. 13 comma 8 (D.L.201/2011) prevede la riduzione di aliquota standard allo 0,2%, e che pertanto, ove classificati nel gruppo catastale D, non sussiste per i Comuni la facoltà di applicare la riduzione di aliquota fino allo 0,1%, così come affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con propria risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013;

VISTE inoltre le modifiche normative introdotte con il D.L. n. 35/2013, di cui l'art.10.4 circa le dichiarazioni IMU e le scadenze per la pubblicazione delle aliquote contenute nelle deliberazioni comunali;

EVIDENZIATO che, a decorrere dall'anno 2013, l'art.13 comma 13 bis come modificato dall'art.10 del D.L. 35/2013, prevede che le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative all'IMU dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

esclusivamente per via telematica, entro la data del 9 maggio e 9 novembre con efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione, da eseguirsi sul sito alla data del 16 maggio e 16 novembre;

PRESO ATTO altresì che in mancanza di invio e pubblicazione di tali deliberazioni, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata, in misura pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente ed il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno, ovvero per l'anno 2013, sulla base delle delibere del 2012 che s'intendono prorogate, a patto che anche tali atti siano stati pubblicati sul sito per il 2012, ed in mancanza applicando le aliquote di legge;

VISTO inoltre il D.L. 21/05/2013 n. 54 ed in particolare l'art. 1 c.1 il quale prevede che "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (...) "per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;"

RICHIAMATO inoltre l'art. 2 del predetto decreto intitolato "Clausola di salvaguardia" al comma 1. secondo periodo prevede che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013;

CONSIDERATO che il c.169 dell'art.1 della L.296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come modificato dall'art.10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 06/06/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07/06/2013, che stabilisce che "Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

RITENUTO pertanto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
<u>0,55 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.</p> <p><u>CONIUGI SEPARATI</u></p> <p>Si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.4, c.12 quinquies, DL 16/2012) che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla</p>
<u>DETRAZIONE</u>	



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

	<p>quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'anno 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<u>0,55 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<u>0,2 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u></p> <p>Si applica ai fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, compresi i fabbricati catastalmente identificati nella categoria D/10.</p>
<u>0,76 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>1) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>2) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

	<p>ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2013 a pena di decadenza dal beneficio. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA</u></p> <p><u>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2013. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2); <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Terreni agricoli ed aree fabbricabili;• Fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici e che non siano in ogni caso locati;• Immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art.1 c.380 l. f) Legge 228/2012 di cui:<ul style="list-style-type: none">- 7,60 ‰ quale riserva dello Stato;- 1,00 ‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art.1 c.380 l. g) L.228/2012).• Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2013. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5, comma 5 del DLgs.504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
10. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ed Umane, Segreteria ed Elettorale;

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Binacchi, Ghidini, Sacchi), astenuti 0:

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;
2. di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2013;
4. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari 3 (Binacchi, Ghidini, Sacchi), astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 21 del 04/07/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al nr. del registro di pubblicazione dalal ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
